

STATUTO

**"ELABORANDO
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA VIA ANTONIO
POZZI 3

Numero REA: VA - 258940

Codice fiscale: 02445880129

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

=STATUTO DELLA "ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA"=

= ART. 1=

DENOMINAZIONE

La società è denominata:

"ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".

= ART. 2 =

SEDE

La società ha sede in BUSTO ARSIZIO.

= ART. 3 =

SCOPO

La cooperativa non ha finalità di lucro e si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche.

Operando secondo questi principi intende realizzare un'organizzazione che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali ed educativi al fine di contribuire a realizzare nel movimento cooperativo una nuova economia della sobrietà.

Secondo quanto indicato dall'Alleanza Cooperativa Internazionale la Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai disagi di minori, adolescenti, giovani e adulti in situazioni di marginalità sociale ed economica soprattutto attraverso la sensibilizzazione e la formazione della comunità territoriale così da promuovere una lettura critica del disagio e la partecipazione a processi di prevenzione in un'ottica di sviluppo di comunità e di promozione del benessere.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo – professionale, di volontariato o quali utenti – partecipino nelle diverse forme all'attività e alla gestione della cooperativa.

= ART. 4 =

OGGETTO SOCIALE

Al fine del raggiungimento dello scopo di cui al precedente articolo, la Cooperativa può promuovere o gestire temporaneamente o stabilmente, in conto proprio o per conto terzi:

- a) attività di assistenza, riabilitazione e socializzazione presso famiglie, istituti scolastici, centri di servizio, parrocchie o altre strutture di accoglienza;
- b) interventi educativi, strutture di animazione, aggregative, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, alla fruizione del tempo libero e della cultura;
- c) iniziative sui temi della crescita e del confronto interculturale anche al fine

di promuovere un rapporto più equo tra il nord e il sud del mondo:_____

d) attività di promozione culturale, sensibilizzazione, formazione ed animazione della comunità locale entro cui la cooperativa opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attivazione di percorsi di promozione del benessere sociale;_____

e) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo degli enti pubblici e privati._____

Per raggiungere tali finalità ed unicamente in funzione di queste la cooperativa potrà svolgere attività ergoterapiche quali la produzione, lavorazione e commercializzazione di beni provenienti dal mercato equosolidale e dalla cooperazione sociale._____

Il tutto sempre e comunque quale attività complementare e non prevalente rispetto all'oggetto principale e non finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate._____

La cooperativa si avvarrà per la gestione dei servizi da svolgere anche delle prestazioni di soci facenti parte di organizzazioni di volontariato. Tutto ciò sulla base di una convenzione di tipo istitutivo-collaborativo che si attuerà verso i singoli volontari per il tramite dell'associazione stessa di cui questi continueranno a fare parte e riferimento. Tale convenzione prevederà che l'utilizzo dei volontari medesimi sia in misura del tutto complementare e non sostitutiva degli operatori professionali e che le attività da loro prestate a vantaggio della cooperativa saranno gratuite, personali e spontanee._____

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà anche integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi e non, promovendo ed aderendo a consorzi._____

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sociali nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, amministrativa e finanziaria (come attività comunque non prevalente, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. _____

Sempre per il perseguimento dello scopo sociale la cooperativa potrà accettare donazioni, lasciti, elargizioni._____

La cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative._____

= ART. 5 =

CLAUSOLA DI MUTUALITA'

a) - Non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato._____

b) - Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non possono essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi._____

c) - Durante tutta la durata della società non possono essere distribuite riserve tra i soci cooperatori.

d) - In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

= ART. 6 =

DURATA

La cooperativa è duratura sino a tutto il 31 dicembre 2050.

Detto termine potrà essere prorogato con decisione dei soci presa mediante delibera assembleare con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

= ART. 7 =

SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Fermo quanto disposto dall'art. 2527, comma 2, cod. civ. e fermi gli altri divieti eventualmente stabiliti dalla legge, possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che porteranno la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; in essi si ricomprendono i soci-dipendenti, soggetti che sono contemporaneamente soci e dipendenti, in base a due distinti rapporti, che sono assolutamente compatibili fra loro e soci collaboratori, soggetti che accanto al rapporto associativo intrattengono un rapporto professionale con la cooperativa non in contrasto con il rapporto associativo, il tutto in conformità con le previsioni di cui alla legge n. 142 del 03/04/2001;

b) soci fruitori che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi portati dalla Cooperativa;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. Ad essi potranno essere corrisposti soltanto i rimborsi spese effettuate sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. I soci volontari dovranno essere assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni e i rischi professionali.

d) soci sovventori che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Possono essere soci altresì le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto fra le attività costituenti l'oggetto sociale, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

= ART. 8 =

DISCIPLINA DELL'AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente i seguenti elementi:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, domicilio/residenza (per le persone fisiche);
- ragione sociale, sede, e altri elementi necessari, a norma di legge, per l'identificazione (per le persone giuridiche)
- motivi della richiesta e categoria alla quale si intende essere iscritti;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa nonché eventuali Regolamenti interni;
- indicazione dell'ammontare della quota che si intende sottoscrivere, comunque in misura mai superiore od inferiore ai limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria per comprovare l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione nella società.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda ed entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda comunica all'interessato con raccomandata a/r l'eventuale delibera motivata di rigetto.

La delibera di ammissione è comunicata al socio e diventa efficace con il versamento del valore nominale della quota sottoscritta. Da questo momento il richiedente ha diritto ad essere iscritto a libro soci.

Spetta all'assemblea che approva il bilancio determinare, su proposta degli amministratori, il sovrapprezzo che i nuovi soci dovranno versare nel successivo esercizio sociale, precisandone i criteri.

= ART. 9 =

DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

= ART. 10 =

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente alla attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei ruoli stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

= ART. 11 =

PATRIMONIO SOCIALE E CONFERIMENTI

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal CAPITALE SOCIALE, che è variabile, ed è costituito:
 - da un numero illimitato di quote del valore nominale minimo di Euro 51,64 (cinquantuno/sessantaquattro) ciascuna;
 - dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di quote di valore nominale minimo di Euro 25 (venticinque/00) ciascuna;
- b) dal FONDO RISERVA INDIVISIBILE costituito dalla residua eccedenza attiva di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi, o agli eredi e legatari dei soci defunti, per intervenuta prescrizione del relativo diritto o per rinuncia allo stesso e da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti, o

contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.
I conferimenti devono essere effettuati secondo le modalità e nel tempo stabiliti, rispettivamente, con la delibera assembleare di aumento del capitale sociale a pagamento ovvero con la delibera dell'organo amministrativo concernente l'ammissione del nuovo socio.

= ART. 12 =

BILANCIO, UTILI, RISTORNI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

La relazione del Consiglio di amministrazione deve fornire dati e precise indicazioni circa l'andamento dell'attività della cooperativa in ambito sociale nei confronti di soci, persone non socie e dell'intera comunità. Inoltre deve chiaramente e dettagliatamente evidenziare i criteri adottati nella gestione della società per l'effettivo conseguimento degli scopi statuari.

Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere destinati:

- a) a riserva legale nella misura prevista dalla legge di volta in volta vigente;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge di volta in volta vigente;
- c) per il residuo a riserva statutaria, ferma la facoltà dell'assemblea di deliberare, l'assegnazione di detto residuo ai soci cooperatori:

* sotto forma di distribuzione utili, fermo comunque il rispetto del limite stabilito all'art. 5 lettera a) del vigente statuto;

* e/o sotto forma di attribuzione di ristorni, mediante attribuzioni in denaro o mediante aumento gratuito del capitale sociale, in misura proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato (ciò per quanto riguarda la categoria dei "soci-lavoratori" di cui all'art. 7 del presente Statuto) ovvero in misura proporzionale ai rapporti economici intrattenuti dal singolo socio nei confronti della società, in esecuzione del rapporto sociale (ciò per quanto riguarda la categoria dei "soci-fruitori").

= ART. 13 =

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

In caso di trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori o di costituzione di diritti di usufrutto sulle stesse, a qualsiasi titolo per atto tra vivi, è richiesta la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo.

La disposizione precedente si applica anche in caso di trasferimento a qualsiasi titolo per atto tra vivi del diritto di sottoscrizione spettante ai soci cooperatori in caso di aumento del capitale sociale.

Il socio che intende alienare la propria partecipazione (o il proprio diritto di sottoscrizione) o costituire su di essa diritti di usufrutto, comunica la sua intenzione con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo, indicando la persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

Le partecipazioni, in ogni caso, possono essere trasferite unicamente a favore di soggetti che presentino i requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto e che non esplicino attività concorrente.

L'autorizzazione deve essere negata qualora non sussistano le condizioni di cui al precedente comma; può, inoltre, essere negata qualora vi sia altro giustificato motivo.

Nel caso di costituzione dell'usufrutto sulle quote il diritto di voto competerà all'usufruttuario.

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi o legatari del socio deceduto hanno diritto alla liquidazione della quota di cui era titolare quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente statuto.

Le partecipazioni dei soci cooperatori non possono essere costituite in pegno.

= ART. 14 =

RECESSO

I soci cooperatori possono recedere dalla società in tutti i casi previsti dalle disposizioni di legge dettate in materia di società cooperative e di società a responsabilità limitata ovvero qualora non si trovino più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Non si danno altre cause di recesso.

Chiunque si trovi nella condizione di poter esercitare il diritto di recesso ed intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

Al di fuori dei casi previsti dalla legge per i quali è escluso ogni sindacato del Consiglio di amministrazione, spetta al consiglio stesso constatare se ricorrono i motivi che a norma del presente statuto legittimano il recesso.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso ovvero - ciò nel caso di causa di recesso diversa dalla precedente - entro quindici giorni dal verificarsi del fatto che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Nel momento in cui, a' sensi di legge, il recesso diviene efficace, si determina lo scioglimento del rapporto sociale e dei rapporti mutualistici intercorrenti tra socio e società.

= ART. 15 =

ESCLUSIONE

L'esclusione del socio potrà aver luogo in tutti i casi elencati dagli artt. 2531 e 2533 cod. civ. e allorch, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di amministrazione, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della cooperativa e senza giustificato motivo non partecipi più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate.

Non si danno altre cause statutarie di esclusione.

L'esclusione deve risultare da delibera dell'organo amministrativo.

= ART. 16 =

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci cooperatori receduti o esclusi hanno diritto alla liquidazione della quota posseduta.

La liquidazione della quota sociale ha luogo sulla base del patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale di cui al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificata la causa di scioglimento, e non potrà comunque essere superiore al valore nominale della quota stessa.

La liquidazione della quota comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato al momento dell'ammissione in società del socio, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2535, comma 2, ultima frase, cod. civ..

= ART. 17 =

DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare. Le materie loro riservate sono quelle enumerate dall'art. 2479 - secondo comma - cod. civ ed ogni altra materia prevista dal presente Statuto.

Ogni socio iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni ha diritto di partecipare alle decisioni.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

= ART. 18 =

ASSEMBLEA DEI SOCI

Le maggioranze richieste per la regolare costituzione dell'Assemblea dei soci e per la validità delle deliberazioni sono quelle richieste dalle disposizioni di legge dettate in materia di società a responsabilità limitata e sono rapportate al numero totale dei voti spettanti per testa ai soci.

Lo scioglimento anticipato della società ai sensi dell'art. 2484, comma 1 n. 6), è deliberato a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) del totale dei voti spettanti per testa ai soci.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, inviata a tutti i soci aventi diritto di intervento in assemblea, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure mediante consegna a mano all'interessato, di copia dell'avviso di convocazione, purchè in questo caso l'interessato sottoscriva per ricevuta l'originale dell'avviso, firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia o assenza, da uno degli altri amministratori, qualora ne abbiano fatto richiesta tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti complessivamente a tutti i soci.

L'assemblea deve comunque essere convocata - dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di inerzia o assenza, da uno degli altri amministratori - almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dall'art. 2364 cod. civ.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere indicato il nome del delegato.

Non si applicano le disposizioni di cui all' 2372, commi 5 e 6, cod. civ..

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purchè in Italia.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, da persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e qualora il Presidente lo ritenga opportuno, due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio.

Nel caso di cui all'art. 2479 bis - ultimo comma - cod. civ., gli amministratori e i sindaci si intendono informati quando sia loro data comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno ventiquattro ore prima della riunione stessa.

Per quanto qui non disposto si applicano gli artt. 2479 bis e 2375 primo e secondo comma del cod. civ.

= ART. 19 =

AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, su decisione dei soci mediante delibera assembleare.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone designate dai soci cooperatori-persone giuridiche.

Si applica l'art. 2382 Codice Civile.

All'atto della nomina, i soci determinano il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; determinano anche la durata in carica degli Amministratori.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili, salvo nomina sino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, con decisione dei soci presa mediante delibera assembleare, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice Civile.

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito.

= ART. 20 =

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti che non siano riservati alla competenza dei soci ai sensi statuari e di legge.

Il Consiglio, qualora non vi abbiano già provveduto direttamente i soci in sede di nomina dei membri del Consiglio stesso, elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed un segretario. Quest'ultimo può anche essere estraneo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, se eletto.

Se per dimissioni, o per altre cause, viene a mancare la metà dei consiglieri in caso di numero pari o la maggioranza degli amministratori in caso di numero dispari, gli altri amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli amministratori così nominati è la medesima fissata per gli amministratori sostituiti.

Il Consiglio delibera in riunione collegiale.

Esso si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta

domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale, se eletto.

La riunione è convocata dal Presidente mediante avviso scritto di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento spedita almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, da spedire almeno un giorno libero prima dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio ed ai sindaci, se eletti.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; esso delibera a maggioranza assoluta.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se eletti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte in qualità di relatori o uditori.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua vece, in caso di assenza o impedimento, al Vice-presidente, è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

Il Presidente, inoltre, rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze anche giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio può nominare Direttori (determinandone attribuzioni, poteri di rappresentanza e retribuzioni); può altresì nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati fissandone i poteri fra quelli di competenza e le retribuzioni a norma di legge.

Il Consiglio può nominare procuratori ad negotia, per determinati atti o categorie di atti, e procuratori speciali.

Agli Amministratori Delegati compete (nei limiti dei poteri delegati e con le modalità di firma previste nella delibera di delega) la rappresentanza della Società.

Le cariche di Presidente e Consigliere Delegato possono essere riunite nella stessa persona.

Il membro del Consiglio di Amministrazione, che versi in riguardo alla deliberazione a prendersi in conflitto di interessi con la società, deve astenersi dalla relativa votazione.

Il consigliere delegato che versi in riguardo a decisioni a prendersi, in conflitto di interessi con la società, deve rimettere la decisione relativa al Consiglio di Amministrazione fermo il suo obbligo di astensione.

= ART. 21 =

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci con decisione a prendersi mediante delibera assembleare possono inoltre assegnare loro un'indennità annuale da corrisponderli secondo le modalità e con la periodicità determinate dall'assemblea stessa. E' data facoltà alla società di corresponsione agli amministratori di un'indennità di fine rapporto, secondo le vigenti disposizioni di legge in

materia.

= ART. 22 =

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Solo qualora ricorra obbligo ai sensi di legge, la società provvederà a nominare l'Organo di Controllo, il quale potrà essere a composizione monocratica (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale), secondo quanto stabilito di volta in volta in sede di nomina e svolgerà la funzione di controllo sulla gestione ex artt. 2403 e seguenti codice civile nonché la funzione di revisione legale dei conti cui agli artt. 2409-bis e seguenti codice civile e di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. All'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Di conseguenza, qualora in base alle citate disposizioni ricorrano condizioni ostative allo svolgimento, da parte del Collegio Sindacale, della funzione di revisione legale dei conti, l'Organo di Controllo nominato (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) non potrà svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti e per l'esercizio di detta funzione dovrà essere obbligatoriamente nominato un Revisore, persona fisica o società di revisione, secondo quanto stabilito in sede di nomina.

In via alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, sempre solo qualora ricorra obbligo ai sensi di legge, la società potrà limitarsi a nominare un Revisore, che potrà essere persona fisica o società di revisione, secondo quanto stabilito in sede di nomina, il quale si limiterà a svolgere la funzione di revisione legale dei conti cui agli artt. 2409-bis e seguenti codice civile e di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n.39.

I suddetti organi saranno nominati e funzioneranno a sensi di Legge.

= ART. 23 =

SCIoglimento

Non si danno cause di scioglimento oltre a quelle enunciate negli artt. 2484, comma 1, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), 2545 *duodecies* e 2522, comma 3, cod. civ. e alle altre previste dalla legge.

Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 5 del primo comma dell'art. 2484 Codice Civile, gli amministratori debbono, entro trenta giorni dall'accertamento di una causa di scioglimento, provvedere per gli adempimenti pubblicitari di cui al terzo comma del menzionato art. 2484 C.C., nonché convocare l'assemblea per decidere in ordine a quanto disposto all'art. 2487 primo comma lettere a), b) e c) cod. civ., sempreché tale decisione non sia stata presa in sede assembleare nei casi di cui all'art. 2484 primo comma numeri 2 e 6.

Ai sensi dell' art. 2514, comma 1, lett. d), cod. civ. e dell'art. 4 del presente Statuto, l'attivo residuo al termine della fase di liquidazione dovrà essere interamente devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il rimborso delle quote dei soci cooperatori è postergato al rimborso dell'intero valore nominale delle quote dei soci sovventori e degli strumenti finanziari partecipativi; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori e degli strumenti finanziari partecipativi, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote dei soci cooperatori.

Per quanto non qui previsto, si applicano le disposizioni di cui al Capo VIII, Titolo V, Libro V Codice Civile.

= ART. 24 =

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci della Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente Statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un arbitro, nominato dal Presidente della Camera di Commercio ove la cooperativa ha la propria sede legale, che giudicherà ritualmente e secondo diritto.

= ART. 25 =

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge dettate in materia di società cooperative - in particolare a quelle di cui alla legge 8.11.1991 n. 381 - ed a quelle dettate in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Qualora queste nulla dovessero disporre, si applicano le disposizioni di legge dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.